

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 28 maggio 1999.

Modificazioni al decreto ministeriale 8 ottobre 1998 recante: «Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati "Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio"».

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che individua tra le funzioni mantenute dallo Stato la «promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implicino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato, d'intesa con la Conferenza unificata»;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278, con il quale sono stati avviati i programmi innovativi in ambito urbano denominati «programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio»;

Visto il comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278, che ha destinato alla promozione dei programmi innovativi in ambito urbano denominati «programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio» le disponibilità del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale, derivanti dalle somme non utilizzate per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

Considerato che, ai sensi del comma 2 del predetto art. 1, le procedure di approvazione dei programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1994, sono state concluse entro il 31 dicembre 1998 e, pertanto, le disponibilità della Direzione generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici di cui al precedente punto sono state definitivamente accertate e quantificate in 140,216 miliardi;

Visto il comma 1 dell'art. 8 del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278, che ha stabilito il termine per la presentazione delle proposte di programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto e, pertanto, entro il 27 maggio 1999;

Vista la nota 30 marzo 1999, n. 809, con la quale l'Associazione nazionale comuni italiani ha rappresentato l'esigenza di prorogare il termine per la presentazione delle proposte di programma in considerazione delle difficoltà di molti enti locali impegnati nella tornata elettorale del prossimo mese di giugno a completare l'iter istruttorio delle proposte di programmi da presentare;

Vista la nota 28 aprile 1999, n. 649/99, con la quale l'Istituto nazionale di urbanistica, nel comunicare che un consistente numero di comuni, di province e di regioni sono impegnati nella predisposizione di programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio, ha rappresentato l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle proposte di programma;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla riapertura del termine per la presentazione delle proposte di programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio di cui al comma 1 dell'art. 8 del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278;

Considerato che i programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio hanno l'obiettivo di avviare una sperimentazione sulle azioni amministrative e sui moduli operativi più efficaci per attivare i finanziamenti per gli interventi nelle aree urbane che saranno previsti nel nuovo quadro comunitario di sostegno;

Ritenuto necessario, ai fini dell'attivazione dei finanziamenti per gli interventi nelle aree urbane che saranno previsti nel nuovo quadro comunitario di sostegno pervenire alla sottoscrizione degli accordi quadro di cui all'art. 11 del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278, entro il termine del dicembre 2000;

Vista l'intesa con la Conferenza unificata raggiunta in data 27 maggio 1999, in attuazione dell'art. 54 del sopra citato decreto legislativo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 ottobre 1998 è sostituito dal seguente:

Le disponibilità del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale, derivanti dalle somme non utilizzate per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1994, accertate alla data del 31 dicembre 1998, sono quantificate in lire 140,216 miliardi. Tali disponibilità sono destinate alla promozione e alla partecipazione alla realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano denominati programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio.

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 1 del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, è sostituito dal seguente:

Le disponibilità finanziarie destinate all'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1994 e non impegnate,

accertate alla data del 31 dicembre 1998 e quantificate in lire 40,216 miliardi, sono utilizzate per la promozione e per la partecipazione alla realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano denominati programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio, di seguito nel presente provvedimento definiti «programmi».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 8 del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, è sostituito dal seguente:

entro il 27 agosto 1999, i soggetti promotori trasmettono alla Direzione generale per il coordinamento territoriale e alla regione competente per territorio la documentazione di cui all'art. 7.

2. Al comma 2 dell'art. 8 del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278, le parole «quattro mesi» sono sostituite dalle parole «tre mesi».

3. Al comma 3 dell'art. 8 del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278, le parole «Nei successivi due mesi» sono sostituite dalle parole «Entro il mese successivo».

Art. 4.

1. Al comma 1 dell'art. 11 del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278, le parole «dalla data di trasferimento dei finanziamenti di cui all'art. 9» sono sostituite dalle parole «dalla data di sottoscrizione del protocollo di intesa di cui all'art. 8, comma 3».

2. Al comma 1, lettera c) dell'art. 11 del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278, eliminare le parole «di cui al precedente comma 3».

Art. 5.

1. Al comma 2 dell'art. 13 del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278, le parole «entro i sessanta giorni successivi» sono sostituite dalle parole «entro i trenta giorni successivi».

2. Al comma 4 dell'art. 13 del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278, la parola «comma 3» è sostituita dalla parola «comma 2».

3. Al comma 8 dell'art. 13, al punto II - Capacità dei programmi di implementare le azioni e le iniziative previste in relazione alla copertura finanziaria, il punto 2.2 viene sostituito dal seguente: «percentuale dell'investimento da parte dei soggetti privati per interventi pri-

vati che partecipano all'attuazione dei programmi superiore ad un terzo dell'investimento complessivo (cfr. art. 6, comma 2): fino ad un massimo di 5 punti (0.1 punti per ogni punto percentuale superiore ad un terzo dell'investimento complessivo)» e il punto 2.3 viene sostituito dal seguente: «percentuale degli interventi pubblici realizzati con risorse parzialmente o integralmente private: fino ad un massimo di 5 punti (0.1 punti per ogni punto percentuale di interventi pubblici con risorse private)».

Art. 6.

1. La sezione 7 - Costi e finanziamenti del programma, di cui all'allegato A al decreto ministeriale 8 ottobre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278, è sostituita così come risulta dall'allegato elaborato.

2. Le indicazioni per la compilazione del modello «PRUSST» di cui all'allegato A al decreto ministeriale 8 ottobre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278, relativa alle sezione 7, sono sostituite così come risulta dall'allegato elaborato.

3. La sezione 12 - Riepilogo del costo e dei finanziamenti degli interventi distinti secondo gli indicatori di cui all'art. 13, di cui all'allegato A al decreto ministeriale 8 ottobre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278, è sostituita così come risulta dall'allegato elaborato.

4. Le indicazioni per la compilazione del modello «PRUSST» di cui all'allegato A al decreto ministeriale 8 ottobre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278, relativa alle sezione 12, sono sostituite così come risulta dall'allegato elaborato.

Art. 7.

1. Al secondo comma del modello allegato B sostituire la frase «Al fine del trasferimento del finanziamento per le attività di assistenza tecnica, i soggetti proponenti ...» con la frase «Al fine del trasferimento del finanziamento per le attività di assistenza tecnica, i soggetti promotori ...».

Roma, 28 maggio 1999

Il Ministro: MICHELI

*Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1999
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 180*

ALLEGATO

SEZIONE 7 - COSTI E FINANZIAMENTI				NUMERO ALLEGATI			
VALORI IN MILIONI DI LIRE				TOTALE	di cui	Interventi pubblici	Interventi privati
7.1	COSTO DEL PROGRAMMA PROPOSTO	7.1.1		7.1.2		7.1.3	
<i>COPERTURA FINANZIARIA</i>							
7.2	RISORSE FINANZIARIE ATTIVATE IN PRECEDENZA E GIA' ASSEGNATE	7.2.1		7.2.2		7.2.3	
	Di cui:						
a	• Pubbliche						
b	• Private						
7.3	RISORSE FINANZIARIE DI CUI I SOGGETTI PROMOTORI E PROPONENTI DICHIARANO LA DISPONIBILITA'	7.3.1		7.3.2		7.3.3	
	Di cui:						
a	• Pubbliche						
b	• Private						
7.4	RISORSE FINANZIARIE INDIVIDUATE IN CAPO AD ALTRI SOGGETTI CHE SI PROPONE DI COINTERESSARE AL PRUSST	7.4.1		7.4.2		7.4.3	
	Di cui:						
a	• Pubbliche						
b	• Private						
7.5	RISORSE FINANZIARIE DA REPERIRE	7.5.1		7.5.2		7.5.3	
	Di cui:						
a	• Pubbliche						
b	• Private						
7.6	TOTALE RISORSE FINANZIARIE (7.2+7.3+7.4+7.5)	7.6.1		7.6.2		7.6.3	
	Di cui:						
a	• Pubbliche						
b	• Private						
ALLEGATI	Relazione dettagliata sui criteri utilizzati per la valutazione dei costi e sulle risorse finanziarie già impegnate (7.2), disponibili e impegnabili (7.3), da attivare presso terzi soggetti (7.4) con indicazione degli stessi e dei meccanismi di finanziamento			<input type="checkbox"/>	Allegati contraddistinti dai numeri progressivi		
				da	<input type="checkbox"/>	a	<input type="checkbox"/>

SEZIONE 12 - RIEPILOGO DEL COSTO E DEI FINANZIAMENTI DEGLI INTERVENTI DISTINTI SECONDO GLI INDICATORI DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 8 DEL BANDO

NUMERO ALLEGATI

RIFERIMENTO DELL'INDICATORE (art. 13, comma 8 del bando)		Costo complessivo degli interventi (milioni di lire)
I INTEGRAZIONE FRA POLITICHE SETTORIALI		
12.1.1	Politiche di recupero del deficit infrastrutturale	<input type="text"/>
12.1.2	Politiche finalizzate al recupero, alla messa in sicurezza e alla valorizzazione del patrimonio ambientale	<input type="text"/>
12.1.3	Politiche che perseguono fini sociali	<input type="text"/>
12.1.4	Politiche di partenariato, di sussidiarietà e di concertazione locale	<input type="text"/>
II COPERTURA FINANZIARIA		
12.2.1	Percentuale di finanziamenti già disponibili sul totale della provvista necessaria	<input type="text"/> , <input type="text"/> %
12.2.2	Percentuale dell'investimento da parte di soggetti privati che partecipano all'attuazione del programma	<input type="text"/> , <input type="text"/> %
12.2.3	Percentuale degli interventi pubblici realizzati parzialmente o integralmente con risorse private	<input type="text"/> , <input type="text"/> %

SEZIONE 7 – COSTI E FINANZIAMENTI

7.1 COSTO DEL PROGRAMMA PROPOSTO

7.1.1 TOTALE

Riportare il costo, in milioni di lire, del programma proposto dato dalla somma del costo degli interventi pubblici e del costo degli interventi privati.

Per gli interventi di completamento di opere non funzionali (ovvero incapaci, per il loro parziale stato di realizzazione, di produrre i servizi ad esse connessi) il costo comprende anche le spese già sostenute o già parzialmente finanziate.

Il costo del programma totale (casella 7.1.1) degli interventi pubblici (7.1.2) e privati (7.1.3) coincide rispettivamente con l'importo di casella 7.6.1, 7.6.2 e 7.6.3.

7.2 RISORSE FINANZIARIE ATTIVATE IN PRECEDENZA E GIA' ASSEGNATE

7.2.2 INTERVENTI PUBBLICI E 7.2.3 INTERVENTI PRIVATI

Nel caso di interventi di completamento di opere, che a causa del parziale stato di realizzazione risultano non funzionali, andrà evidenziato, qualora trattasi di intervento pubblico, nella casella 7.2.2 l'importo costituito dalla somma delle spese già sostenute e dei finanziamenti già impegnati distinguendo, poi, in 7.2.2 sub a l'importo finanziato dal pubblico e in 7.2.2 sub b l'importo finanziato dai privati; nel caso di interventi di completamento di opere private nella casella 7.2.3 è riportato il costo dei medesimi interventi distinguendo, poi, in 7.2.3 sub a l'importo finanziato dal pubblico e in 7.2.3 sub b l'importo dell'investimento privato. La necessità di ricomprendere nel programma interventi di completamento di opere pubbliche e di opere private deve essere adeguatamente e specificatamente motivata da parte del soggetto promotore. I valori da riportare nelle caselle 7.2.1, 7.2.1 sub a e 7.2.1 sub b sono la somma di quelli riportati nelle corrispondenti caselle 7.2.2. e 7.2.3.

Le risorse finanziarie, aggiuntive a quelle già utilizzate o impegnate, da reperirsi all'interno del PRUSST, siano esse assicurate dai proponenti o da attivare presso altri soggetti, saranno invece riportate nelle successive caselle.

7.3 RISORSE FINANZIARIE DI CUI I SOGGETTI PROMOTORI E PROPONENTI DICHIARANO LA DISPONIBILITA'

7.3.1 TOTALE

7.3.2 INTERVENTI PUBBLICI

7.3.3 INTERVENTI PRIVATI

Vanno, qui, riportati, gli importi corrispondenti alle nuove risorse finanziarie delle quali i promotori o i proponenti dichiarano la disponibilità, intendendo impegnarle nell'ambito del PRUSST, qualora esso venga approvato.

7.4 RISORSE FINANZIARIE INDIVIDUATE IN CAPO AD ALTRI SOGGETTI CHE SI PROPONE DI COINTERESSARE AL PRUSST

7.4.1 TOTALE

7.4.2 INTERVENTI PUBBLICI

7.4.3 INTERVENTI PRIVATI

Nell'ambito di PRUSST è prevista la possibilità di attivare le disponibilità della Direzione Generale delle opere marittime e della Direzione Generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali per il finanziamento di interventi che risultino di competenza delle suddette direzioni generali. Più in generale è possibile che alcuni interventi, componenti il programma, investano competenze e risorse anche di altri soggetti pubblici o privati. In queste caselle andranno indicate tali risorse finanziarie.

7.5 RISORSE FINANZIARIE DA REPERIRE

7.5.1 TOTALE

7.5.2 INTERVENTI PUBBLICI

7.5.3 INTERVENTI PRIVATI

Andranno qui evidenziati gli importi relativi alle risorse finanziarie che non trovano copertura in nessuno dei soggetti sopra evidenziati

7.6 TOTALE RISORSE FINANZIARIE

7.6.1 TOTALE

7.6.2 INTERVENTI PUBBLICI

7.6.3 INTERVENTI PRIVATI

Va riportata la somma degli importi di cui alle caselle 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5

Avvertenze: la sezione 7 richiede la quantificazione sintetica dei costi e della copertura finanziaria degli interventi pubblici e privati del programma, che deve essere accompagnata, per esigenze di analisi e di riscontro dei dati, da una dettagliata relazione illustrativa. A tal proposito, per quanto concerne la partecipazione dei soggetti privati, occorre tenere presente quanto segue:

- A) gli investimenti privati, di cui al punto 2 dell'art. 6 del bando, dovranno essere formalizzati in una offerta resa a firma autentica, data certa e che rechi l'esplicita individuazione della durata della loro validità. In particolare, considerando la rilevanza della partecipazione del privato ai fini della selezione e dell'accoglimento della proposta, occorre accertarne l'effettiva attendibilità. Il soggetto investitore privato, pertanto, dovrà produrre idonee referenze bancarie per le risorse finanziarie di cui dichiara la disponibilità (di cui al punto 7.3.3 sub b della sezione 7) e fornire adeguate garanzie di tipo fideiussorio per un importo pari al 2% del valore delle risorse finanziarie di cui alla casella 7.4.3 sub b e 7.5.3. sub b. Occorre considerare come la garanzia fideiussoria tuteli sia l'amministrazione proponente sia le altre amministrazioni concorrenti e i loro partner privati, cui va assicurato il diritto di essere posti a confronto solo con proposte effettivamente attuabili nei termini e nei modi indicati nella scheda di domanda; per questa ragione la partecipazione del privato dovrà sempre e comunque essere accompagnata da una fideiussione che assicuri all'amministrazione un serio ristoro nel caso in cui il soggetto investitore privato non intenda rispettare l'impegno assunto. A tale riguardo sembra opportuno precisare che la garanzia dovrà essere comunque prestata indipendentemente dal fatto che, in fase di attuazione del programma, l'importo dovuto potrà ridursi, ad esempio per effetto della realizzazione diretta, da parte del privato, delle cosiddette "opere a scomputo".
- B) del pari la partecipazione dei privati alla realizzazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico, di cui al punto 3 dell'articolo 6 del bando, dovrà essere accompagnata da referenze bancarie e garanzia fideiussoria. In questo caso l'importo posto a garanzia dovrebbe essere pari al presunto costo della sostituzione del soggetto privato negligente con un altro investitore. Data la probabile ampiezza e particolarità delle diverse situazioni di accordo che si potranno verificare, appare assai difficile indicare un riferimento fisso per il calcolo della somma posta a garanzia della partecipazione del privato, tuttavia il livello di garanzia prestato dovrà essere sostanziale e non simbolico: si può a riguardo indicare una soglia minima nel 5% del valore del contributo promesso dal privato e destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (di cui al punto 7.6.2 sub b della sezione 7). Sotto questa percentuale la proposta dell'investitore privato non dovrebbe essere presa in considerazione
- C) diverso è l'intervento del privato nella realizzazione di opere pubbliche tramite realizzazione e gestione delle stesse, che trova previsione nel successivo punto 4 dello stesso articolo 6 del bando. In questo caso, infatti, il privato non concorre alla realizzazione delle opere, ma ne anticipa il costo per accedere ai proventi derivanti dalla gestione. Dovendo essere individuato tramite gara d'appalto, il soggetto attuatore dell'opera non può essere noto al momento della definizione della domanda e, pertanto, non potranno essere richieste garanzie se non quella del piano finanziario. In pratica l'amministrazione che intende ricorrere a questo strumento per la realizzazione di una parte degli interventi dovrà dimostrare la congruenza della propria ipotesi confrontando i costi di realizzazione dell'opera, seppure stimati, con il piano dei rientri tariffari.

N.B. la numerazione degli allegati inizia sempre con il numero progressivo successivo a quello della sezione precedente

SEZIONE 12 – RIEPILOGO DEL COSTO E DEI FINANZIAMENTI DEGLI INTERVENTI
DISTINTI SECONDO GLI INDICATORI DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 8

I – INTEGRAZIONE FRA POLITICHE TERRITORIALI

- 12.1.1 Politiche di recupero del deficit infrastrutturale
Riportare il costo complessivo, in milioni di lire, degli interventi in tali politiche settoriali. Il costo è dato dalla somma dei costi dei singoli interventi, per i quali nelle sezioni 8 e 9 è stato barrato il codice "indicatore di integrazione fra politiche settoriali" 1.1.
- 12.1.2 Politiche finalizzate al recupero, alla messa in sicurezza e alla valorizzazione del patrimonio ambientale
Riportare il costo complessivo, in milioni di lire, degli interventi in tali politiche settoriali. Il costo è dato dalla somma dei costi dei singoli interventi, per i quali nelle sezioni 8 e 9 è stato barrato il codice "indicatore di integrazione fra politiche settoriali" 1.2.
- 12.1.3 Politiche che perseguono fini sociali;
Riportare il costo complessivo, in milioni di lire, degli interventi in tali politiche settoriali. Il costo è dato dalla somma dei costi dei singoli interventi, per i quali nelle sezioni 8 e 9 è stato barrato il codice "indicatore di integrazione fra politiche settoriali" 1.3.
- 12.1.4 Politiche di partenariato, di sussidiarietà e di concertazione locale
Riportare il costo complessivo, in milioni di lire, degli interventi in tali politiche settoriali. Il costo è dato dalla somma dei costi dei singoli interventi, per i quali nelle sezioni 8 e 9 è stato barrato il codice "indicatore di integrazione fra politiche settoriali" 1.4.

II – COPERTURA FINANZIARIA

- 12.2.1 Percentuale di finanziamenti già disponibili sul totale della provvista necessaria
Riportare la percentuale risultante dal rapporto fra la somma degli importi riportati nelle caselle 7.2.1 e 7.3.1 della sezione 7 e l'importo riportato nella casella 7.1.1.
- 12.2.2 Percentuale dell'investimento da parte di soggetti privati che partecipano all'attuazione del programma
Riportare la percentuale risultante dal rapporto fra l'importo riportato nella casella 7.6.3 sub b della sezione 7 (totale degli investimenti privati per gli interventi privati) e l'importo riportato nella casella 7.1.1. (totale costo del programma proposto)
- 12.2.3 Percentuale degli interventi pubblici realizzati con risorse parzialmente o integralmente private
Riportare la percentuale risultante dal rapporto fra il costo degli interventi pubblici realizzati con risorse parzialmente o integralmente private riportato nella casella 7.6.2 sub.b ed il costo di tutti gli interventi pubblici riportato nella casella 7.1.2.

99A6227